



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

Regolamento per la costituzione, il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni Comunali.

**Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/2009, atti n. 51;
Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/11/2010, Atti n. 33**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e funzioni	2
Articolo 2 - Istituzione	2
Articolo 3 - Composizione	2
Articolo 4 - Costituzione, insediamento e Presidenza.....	2
Articolo 5 - Convocazione e funzionamento	3
Articolo 6 - Verbali delle sedute	3
Articolo 7 - Durata e decadenza	4
Articolo 8 - Abrogazioni.....	4
Articolo 9 - Entrata in vigore	4

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e funzioni

- 1) Il presente regolamento disciplina le Commissioni Comunali, ne determina i criteri per la costituzione, la composizione, il funzionamento e l'organizzazione.
- 2) Le Commissioni costituiscono un organismo di supporto dell'Amministrazione Comunale con funzioni consultive al fine di studiare, approfondire ed istruire argomenti fondamentali per la vita politico amministrativa dell'Ente, mediante la formulazione di pareri e proposte. I compiti delle singole Commissioni Comunali saranno esplicitati nella deliberazione di costituzione.
- 3) Esse possono essere investite di quegli argomenti di cui il Consiglio Comunale abbia ritenuta utile la preliminare trattazione in Commissione.
- 4) Il presente regolamento non si applica alle Commissioni comunali disciplinate da appositi regolamenti e/o da norme di legge nazionali e regionali nonché ai comitati, alle commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e/o tecniche.**

Articolo 2 - Istituzione

- 1) Le Commissioni vengono istituite con delibera del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.
- 2) La proposta dovrà contenere i compiti e le competenze della Commissione e la sua particolare composizione.

Articolo 3 - Composizione

- 1) Le Commissioni sono composte:
 - a) da cittadini scelti con criterio proporzionale dai diversi Gruppi consiliari,
 - b) da rappresentanti di enti, associazioni e forze sociali laddove il Consiglio Comunale ne ravvisi la necessità.
- 2) I Capigruppo comunicano in forma scritta al Sindaco i nominativi dei propri rappresentanti da proporre alla Giunta Comunale per la nomina entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale.
- 3) I rappresentanti di enti, associazioni e forze sociali sono designati dalle rispettive organizzazioni e comunicati al Sindaco entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale.
- 4) La carica di Consigliere Comunale è compatibile con quella di componente della Commissione.
- 5) Ogni cittadino può far parte di una sola Commissione.
- 6) In relazione alle esigenze dei lavori, la Commissione può richiedere la presenza del Responsabile comunale del servizio.
- 7) Il Sindaco e l'Assessore competente partecipano, anche con loro delegato, alle riunioni senza diritto di voto.
- 8) Ai componenti la Commissione e agli eventuali invitati ai lavori non è riconosciuto alcun compenso.

Articolo 4 - Costituzione, insediamento e Presidenza

- 1) Le Commissioni sono costituite, con provvedimento della Giunta Comunale.

- 2) La prima riunione di ciascuna Commissione è convocata dal Sindaco.
- 3) Nel corso della prima riunione le Commissioni eleggono tra i propri componenti il Presidente, mediante votazione a scrutinio palese. È eletto colui che ottiene il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. In seguito il Presidente nomina il Vice Presidente.
- 4) Al Presidente della Commissione Comunale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - Predisporre gli ordini del giorno delle riunioni e convocare la Commissione
 - Coordinare i lavori
 - Curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione
 - Invitare ai lavori della Commissione, ove ne ravvisi l'opportunità, esperti in materia che possano prestare a titolo gratuito la loro competenza
- 5) Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione, ne disimpegna le funzioni in caso di assenza e redige il verbale.

Articolo 5 - Convocazione e funzionamento

- 1) Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno devono essere depositati all'ufficio segreteria del Comune, che li farà pervenire ai componenti, al Sindaco, all'Assessore competente e per conoscenza al Responsabile del servizio principalmente tramite mail, almeno cinque giorni liberi lavorativi prima della seduta con la documentazione possibile.
- 2) Le sedute delle Commissioni sono valide a tutti gli effetti anche in presenza di un numero inferiore della maggioranza dei componenti, purché non inferiore alla metà.
- 3) La Commissione delibera con votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti presenti.
- 4) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la loro sede sarà stabilita nei locali comunali.
- 5) Il Presidente cura che la cittadinanza sia informata delle sedute della Commissione tramite l'affissione di appositi avvisi.
- 6) Nessuna proposta nuova o estranea all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione può essere posta in discussione senza il parere unanime di tutti i Commissari presenti alla Commissione.
- 7) La Commissione deposita il proprio parere, di cui all'art. 1 comma 3, entro i termini stabiliti dal Consiglio Comunale e comunque contestualmente all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno. La mancata o tardiva espressione del parere da parte della Commissione non vincola i lavori del Consiglio Comunale che può comunque discutere l'argomento.

Articolo 6 - Verbali delle sedute

- 1) I verbali delle riunioni delle Commissioni sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono. Copie dei verbali sono trasmesse al Sindaco e all'assessore competente e depositati presso l'ufficio segreteria.
- 2) I pareri delle Commissioni relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sono allegati alla proposta e devono essere verbalmente illustrati dall'Assessore competente al Consiglio Comunale.

Articolo 7 - Durata e decadenza

- 1) Le Commissioni Comunali hanno durata limitata alla legislatura.
- 2) Tutti i componenti delle Commissioni Comunali decadono o per dimissioni o dopo cinque assenze consecutive senza giustificato motivo o su proposta dell'associazione/ente/gruppo consiliare di cui sono rappresentanti.

Articolo 8 - Abrogazioni

- 1) Il presente Regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina organismi di partecipazione non obbligatori e senza funzioni amministrative.
- 2) Resta confermata la disciplina in vigore per le commissioni e gli organismi con funzioni amministrative.

Articolo 9 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.